



Tribunale per i minorenni di Bari

Ufficio di presidenza

Prot. 112/19 T.R.U.

*Ai giudici professionali
Alla dr.ssa Famà e al dr Leonetti
anche nella qualità di MAGRIF*

*Ai giudici onorari
Alla Dirigente dr. Gesualdo*

*Alla Commissione flussi
presso la Corte d'appello di Bari*

Ai RID dr.ssa Valeria Spagnoletti e dr Domenico Mascolo

*Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
BARI – FOGGIA – TRANI*

OGGETTO: Programma per l'anno 2019 per la gestione dei procedimenti civili, ex art. 37 comma 3 del d.l. 6.7.2011 n. 98 convertito nella legge 15.7.2011 n. 111

Ritrasmetto il documento di accompagnamento nella versione corretta, avendo riscontrato nella copia già inviata, errori di trascrizione che la rendono errata.

Prego pertanto le SS.LL. di sostituire la copia ricevuta in precedenza con la presente.

Bari, 15.01.2019



Il presidente
Riccardo Greco





Presidente

TRIBUNALE PER I MINORENNI - BARI

Via Antonino Scopelliti, 8

Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607 - 080/5743169

sito-web: www.tribunaleperiminorennidibari.it

email: tribmin.bari@giustizia.it

Rilevazione ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011 . Programma della gestione dei
procedimenti civili per l'anno 2019

DOCUMENTO di ACCOMPAGNAMENTO

PARTE GENERALE

La consueta rilevazione delle attività dell'ufficio e la programmazione per l'anno successivo ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011, segue uno schema differenziato per i T.M.. Il Consiglio Superiore della Magistratura, infatti, ha ribadito l'osservazione per cui ha una minore significatività, rispetto alla valutazione di efficienza, la contabilizzazione dei provvedimenti definitori del giudizio, laddove le specificità minorili vanno riferite all' "attenta presa in carico di situazioni problematiche" considerando che la ricaduta di questo impegno deve confrontarsi con la "tempestività e continuità" dell'intervento giudiziario, per ciò stesso durevole, senza un immediato approdo a provvedimenti definitivi. In questo senso, non è la definizione degli affari il dato unico di valutazione e certo non è il più rappresentativo, quanto l'impegno complessivo nella gestione del procedimento. Ciò non comporta la rinuncia alla documentabilità statistica del lavoro svolto, quanto piuttosto, la necessità di assicurare la congruità e la fruibilità dei dati avendo riguardo all'iter procedimentale dispiegato nel tempo, anche mediante provvedimenti interlocutori. Questi, infatti, hanno l'effetto di assicurare il primo intervento, ma anche di dispiegare un'idea progettuale di definizione delle situazioni di disagio, attivando le risorse territoriali e definendo i diritti delle parti rispetto al bene perseguito, come espressione dell' "interesse superiore del minore".

La *mission* dei Tribunali per i minorenni è ormai chiara nell'assicurare un'azione proattiva sulle situazioni di disagio, perseguendo il superamento del pregiudizio del minore mediante interventi contenitivi della responsabilità genitoriale, ma anche propositivamente incrementativi della stessa, grazie all'attivazione delle risorse rivolte al sostegno e alla promozione di comportamenti positivi di accudimento.

Questo *modus procedendi* ha un riflesso evidente nella gestione del fascicolo, dovendosi coniugare la tempestività della tutela decisoria, con la funzione di indirizzo e di coordinamento delle realtà di sostegno locali, nella direzione della formazione progressiva di un progetto di recupero e quindi di adattamento in itinere alla mutevolezza degli eventi. I risultati si confrontano, perciò, con la provvisorietà degli interventi e la loro sovrapposizione nel tempo, dando un rilievo di efficacia ai provvedimenti interlocutori, come antecedenti logico-prescrittivi dei provvedimenti definitivi, e imponendo un corso processuale rapportato a step decisori.

In proposito, deve rilevarsi che un'azione così concepita è esplicativa delle indicazioni della Corte EDU, la quale richiede che gli interventi limitativi e ablativi di responsabilità, fino alla dichiarazione di abbandono, siano preceduti dalla formulazione di progetti di recupero attraverso apposite misure di sostegno.

Come si è già avuto occasione di osservare negli anni precedenti, il programma di gestione del Tribunale per i minorenni deve opportunamente tenere conto della complessità dell'oggetto dei giudizi, dove la valutazione dei fatti non è funzionale ad una decisione che definisce l'esistente, ma si sviluppa rivolgendosi a una considerazione prognostica, e questa si confronta con la variabile dei comportamenti futuri. Per cui, spesso non sono quantificabili anticipatamente i tempi del procedimento e la programmazione può essere sconsigliata da eventi non gestibili se non in termini di mera probabilità. In questo senso lo "sforamento" dei tempi programmati, può apprezzarsi in qualche modo fisiologico, e piuttosto che esprimere un patologia organizzativa, quando non imputabile a disfunzioni di sistema, è il prodotto dell'attenzione dovuta ai casi specifici particolarmente a rischio e ostici all'intervento giudiziario.

Nello specifico della rendicontazione dei risultati, il CSM ha dato già per acquisita la differenza statistica fra la pendenza ultratriennale, rapportata necessariamente ad anno solare e quindi computata al 31 dicembre 2018, e la determinazione del rendimento quantitativo e del carico esigibile, basata sul confronto dei dati forniti dal DGSTAT al 30 giugno di ogni anno.

Ma vanno ancora segnalate alcune differenze rilevanti, che incidono sulla comprensione complessiva dei dati.

Così, ad esempio, Nella valutazione della produttività media non si tiene ancora conto dell'apporto dei giudici onorari, il cui lavoro, invece, presso i tribunali per i minorenni, e specie in quello di Bari che opera con il metodo dell'affiancamento e con delega istruttoria anche ai componenti privati, ha un rilievo nella determinazione della capacità operativa dell'ufficio, con conseguente incidenza di eventuali scoperture infrannuali.

Non di meno, la rendicontazione richiesta dal format non tiene conto di variabili specifiche di un ufficio, e, in particolare, della distribuzione tabellare degli affari, nei casi in cui, rispetto alla presenza *full time equivalent* di magistrati, che è rapportata a tutti i magistrati in servizio nel periodo considerato, alcune attività sono svolte da magistrati individualmente assegnatari del ruolo (*id est*, per Bari, il settore adozioni, assegnato al solo Presidente, per cui il carico esigibile e la consuntivazione del rendimento quantitativo dovrebbe essere rapportato a 1 unità e non al numero dei magistrati equivalente, pari a 9 unità).

Da ultimo, in settori specifici, non si tiene conto di provvedimenti che la norma ritiene pregiudiziali alla definizione. Si veda ad esempio la mancanza del dato relativo all'affidamento preadottivo, che è provvedimento appositamente richiesto nell'iter di adozione, ma è considerato dalle statistiche DGSTAT solo nel numero dei provvedimenti e non anche nella movimentazione degli affari e alla produttività *full time equivalent*.

Non ha un'evidenza statistica nemmeno la nomina dei tutori dei minori stranieri non accompagnati, quantunque provvedimento specifico, di diretta competenza presidenziale, e distinto dall'iter processuale successivo.

ARRETRATO



Anche quest'anno un indice di rotazione dei procedimenti favorevole, evidenzia la mancanza di un arretrato che indichi disfunzionalità nell'organizzazione del T.M.. In effetti, nei diversi settori, si riscontra come rimarchevole lo smaltimento degli affari di modo che, di regola, le definizioni sono numericamente superiori alle sopravvenienze. Di fatto le pendenze complessive registrate nel 2018 rispetto al 2017, si contraddistinguono per una sostanziale diminuzione, ripartendosi diversamente nei settori di competenza, come segue:

pendenze complessive (Adozioni + Volontaria Giurisdizione + provvedimenti contenziosi)

anno 2017: **2338** (adozioni, 108; volontaria giurisdizione, 2117; procedimenti contenziosi, 113)

anno 2018: **2282** (adozioni, 102; volontaria giurisdizione, 2057; procedimenti contenziosi, 123).

Può annotarsi in proposito che l'incremento dei procedimenti contenziosi va riferito al maggior numero di procedure di abbandono, e si tratta di un incremento ricollegabile ad iniziative del P.M. sollecitate dallo stesso T.M., che ha inteso procedere con maggiore incisività rispetto a situazioni di pregiudizio che non venivano adeguatamente tutelate dal procedimento di VG per difetto collaborativo dei genitori e reiterata trasgressione alle prescrizioni.

Quanto alla durata media dei procedimenti, anche questa, determinata dai dati DGSTAT in 381 giorni per il complessivo lavoro del tribunale, è significativa di una rotazione degli affari, che consente di mantenere una tempistica contenuta nel tempo e dà conto di una capacità di definizione adeguata ed efficace.

Allo stato delle cose, pare impropria la stessa definizione di arretrato. Questo è concetto che va riferito all'accumulo di procedimenti che l'ufficio non è in grado di definire, in tutti quei casi in cui disfunzioni organizzative intervengono a ridurre la capacità operativa, creando posizioni di inefficienza.

Al contrario, se pure è vero che la rilevazione statistica evidenzia anche per il T.M. di Bari iscrizioni risalenti nel tempo (e alcune finanche ultradecennali) deve riconoscersi, da un lato, che si tratta di numeri esigui, e dall'altro, che la pendenza è determinata in questi casi dalle specifiche vicende del procedimento. Le quali per le motivazioni di cui si è già fatta anticipazione, e ampiamente riconosciute dal Csm, impediscono una definizione, indipendentemente dal lavoro dell'ufficio. In effetti, si tratta di giudizi i quali, sia pure non conclusi con procedimenti definitivi, sono seguiti con attenzione e continuità e su tali casi il T.M. provvede mediante decisioni interlocutorie e provvisorie, dirette alla realizzazione dei progetti di sostegno elaborati in condivisione dei servizi o degli altri operatori territoriali.

Il rapporto consuntivo/preventivo nella programmazione ex art. 37, vede raggiunti solo parzialmente i risultati numerici di smaltimento che erano stati ipotizzati lo scorso anno, e tuttavia solo quando si considerano le singole annualità, giacché invece, con riguardo al numero complessivo degli affari ultratriennali smaltiti, il risultato può dirsi comunque soddisfacente.

In linea con la particolarità di alcuni casi, risulta significativo che gli obiettivi programmati sono stati ampiamente raggiunti per le annualità più recenti, mentre sono stati raggiunti parzialmente per le annualità più remote. Il che è facilmente comprensibile se si tiene conto della ricordata funzione proattiva del T.M. e della concretezza dei risultati perseguiti. Infatti i casi pendenti da più tempo sono quelli che si contraddistinguono per la particolare difficoltà di risoluzione, con l'ovvia conseguenza per cui sono proprio questi che non si riescono a definire, a prescindere dall'impegno del T.M..



In particolare, l'obiettivo è stato raggiunto per lo smaltimento dei fascicoli ultradecennali di VG segnalati nell'anno decorso; nel primo semestre 2019 andranno tuttavia smaltiti 3 procedimenti iscritti nel 2008, la cui ultradecennalità andrà per compiersi.

L'obiettivo non è stato raggiunto invece per 3 procedimenti del 2010 (e ora restano pendenti 5) e per 3 procedimenti ancora del 2011 (e ora restano pendenti 4). Per i procedimenti contenziosi, l'obiettivo non è stato raggiunto per alcuni fascicoli di abbandono particolarmente complessi, a riguardo dei quali la ragione dell'ulteriore pendenza va ascritta, per lo più, al tentativo di recupero delle famiglie di origine. L'obiettivo non è stato raggiunto per le annualità 2011, 2013 e 2014 e continuano a pendere 1 procedimento di abbandono iscritto nel 2011, 2 nel 2013 e 1 del 2014.

Quanto al settore adozioni risulta ancora pendente un procedimento iscritto nel ruolo RAN e riferibile a una domanda di adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 lett.d) (proc. 340/2011). Il fascicolo era stato segnalato già nel precedente programma di gestione e se ne preventivava la definizione nel 2018. Il fatto è che si tratta di una pendenza atipica, perché la domanda si riferisce a un minore dichiarato adottabile che è già in affidamento alla coppia che è ricorrente ai sensi dell'art. 44 lett. d), ma il minore sta avendo difficoltà di inserimento in famiglia per cui non è stato ancora possibile procedere all'adozione legittimante e si devono necessariamente attendere i tempi di consolidamento della volontà di coniugi e di minore.

Ad ogni modo, l'arretrato ultratriennale che nel 2017 (computato allora per il 2013 e le annualità precedenti) si attestava complessivamente su 96 procedimenti è cresciuto di poche unità risultando nel 2018 (con il computo relativo al 2014 e annualità precedenti) ascendere a 110 fascicoli.

Si tratta di una pendenza residua che si riferisce essenzialmente a fascicoli di volontaria giurisdizione e di abbandono, rispetto ai quali un ritardo può dirsi fisiologico alla luce del principio, fatto proprio dal Consiglio Superiore, per cui la tutela degli interessi dei minori ne segue la vita e l'evoluzione delle criticità familiari, le quali costituiscono una variabile non gestibile dal processo e dall'intervento giurisdizionale.

(Giustificazione degli obiettivi di smaltimento)

Circa il futuro, deve registrarsi il completamento dell'organico nel ruolo dei magistrati e di quello dei giudici onorari, di modo che c'è da aspettarsi una produttività almeno pari agli anni precedenti. Piuttosto, una rimarchevole perdita di gestione del welfare in sede locale, che si traduce in una minore allocazione di risorse per la formulazione di progetti di sostegno e il ricorso a interventi di recupero allargato alla genitorialità e alla famiglia (*id est*, centri diurni, home maker, educatori familiari ecc...), avrà l'effetto di una regressione nella risposta ai bisogni, di fatto limitando l'impatto positivo dei provvedimenti giudiziari. In molti Comuni, specie di piccole dimensioni e collocati in aree periferiche come il nord foggiano, si avverte la mancanza di servizi sociali efficienti, e anche con riguardo ai servizi sanitari (come i consultori o la neuropsichiatria) i diffusi pensionamenti non trovano riscontro nella sostituzione degli operatori, con il conseguente venir meno di profili professionali esperti.

Si tratta di precondizioni del contrasto alle situazioni di disagio, fortemente impattanti sul lavoro del T.M. che necessita di risposte celeri e congruenti ai progetti perseguiti dalle decisioni. La carenza di ausili territoriali, inevitabilmente riduce la possibilità di superamento del pregiudizio minorile, con l'effetto di prolungarlo nel tempo e, conseguentemente di dilatare la durata della pendenza del processo.



In questo senso, deve riconoscersi che esiste una pendenza fisiologica, perché dipendente da fattori esterni, estranei al T.M. e non determinabili da questo.

Tutto ciò consiglia di prefigurare una permanenza, sia pur minima, di fascicoli pendenti anche in anni remoti, sia pur in misura sempre più ridotta, fino a restringersi ad un'area, quasi imprescindibile, per la quale il tempo del processo coincide con la minore età e cessa al raggiungimento del 18^a anno.

(motivi dell'arretrato ultratriennale)

Come si è ricordato in altre occasioni, il Tribunale per i minorenni di Bari mantiene aperti i procedimenti in tutti i casi di minori fuori famiglia, con progressive decisioni progettuali di avvicinamento alla risoluzione della condizione di disagio, per cui la pendenza denuncia una difficoltà del sistema del *welfare* territoriale di raggiungere l'obiettivo, ovvero la difficoltà propria della famiglia nel trovare un assetto congruente con i bisogni del minore. Rispetto a questi casi, la risposta giudiziaria è pur sempre assicurata dai provvedimenti interlocutori, nei quali si sostanzia l'idea progettuale che il T.M. assegna agli operatori della solidarietà sociale, restando in attesa del risultato.

Si tratta di una realtà nota al CSM, che ha dato un rilievo determinate al computo dei provvedimenti provvisori riconoscendoli come asse portante de lavoro dei Tribunali per i minorenni.

Si segnala, per questo, come dato rilevante e positivo il numero di 2751 provvedimenti interlocutori emessi dal T.M. di Bari nel periodo di riferimento. Essi sono altamente significativi della consistenza del lavoro dell'ufficio, aggiuntivo rispetto alla definizione dei procedimenti.

D'altra parte può dirsi che tutti i fascicoli che costituiscono la pendenza ultratriennale dell'ufficio sono trattati in modo costante, e sono oggetto di decisioni provvisorie.

C'è da aggiungere, da ultimo, che la programmazione dell'anno precedente era stata fatta sul presupposto del completamento dell'organico in virtù del trasferimento al T.M. di un'unità (la dott.ssa Antonia Salamida), ma il trasferimento è stato oggetto di posticipazione, di modo che è perdurata la scopertura per il primo quadrimestre, con evidente incidenza sulla trattazione dei procedimenti.

Quanto ai procedimenti ex art. 330 c.c., con riferimento a quelli di istanza di parte, distinguibili da quelli a istanza del P.M. che sono genericamente rivolti alla limitazione della responsabilità, si segnalano 6 procedimenti del 2015, che dunque al 31 dicembre 2018 hanno compiuto i tre anni di pendenza, mentre sono stati definiti i due procedimenti che venivano indicati nel programma dell'anno decorso. La pendenza attuale verrà definita nel corso del 2019 secondo criteri di priorità stabilito per quest'anno.

DEFINIZIONE DEL CARICO ESIGIBILE

Le performances dell'ufficio attestate dalle elaborazioni statistiche, sono rassicuranti sia a riguardo dell'esattezza della previsione precedente, che della reiterabilità futura di analoghi risultati. Il T.M. di Bari nella decorsa annualità considerata dalla rilevazione informatica, anche mediante il computo dei provvedimenti interlocutori, si è attestato su livelli considerevoli di produttività.

Il dato emerge con evidenza dal confronto fra previsioni programmatiche e risultati:



materia	previsione	risultato al 30 giugno 2018
adozione	21	17 *
procedimenti contenziosi	6	11**
volontaria Giurisdizione	190	239***
Misure amministrative	1	0***

- Il dato della previsione è stato computato tenendo anche conto delle sentenze di adozione nazionale e degli affidi preadottivi, per cui il confronto è disallineato perché la DGSTAT conteggia tali provvedimenti separatamente rispetto al movimento degli affari.

**sommatoria dei provvedimenti definitivi e degli interlocutori dati DGSTAT

*** sommatoria dei provvedimenti definitivi dati DGSTAT

*** il risultato è inferiore alle previsioni perché nel periodo 1 luglio 2017- 30 giugno 2018 il P.M. non ha proposto misure amministrative

(motivazione della determinazione del carico esigibile)

Il superamento della previsione precedente consentirebbe un aumento della previsione per l'anno in corso. Tuttavia, rispetto alla completezza dell'organico dei Magistrati, va segnalata l'assenza per lunghi periodi di alcuni gg.oo., si voglia per le dimissioni di alcuni, sostituiti dopo un certo lasso di tempo, si voglia per i congedi dovuti a malattie o gravidanze. Poiché il lavoro degli esperti, pur non computato dalla DGSTAT ha un rilievo nella produzione complessiva, in ragione delle attività anche istruttoria compiuta dai gg.oo., in base alla previsione tabellare che dà la possibilità di assegnazione di fascicoli anche a loro secondo la formula dell'affiancamento, qualsiasi assenza durevole finisce per incidere sull'attività dell'ufficio e sulla definizione degli affari.

Trattandosi di una variabile che si è già verificata nel secondo semestre del 2018 e potrebbe ricorrere anche nel primo semestre del 2019, appare prudente una conferma delle previsioni dell'anno precedente.

Dovendosi poi prendere atto del computo della movimentazione dei fascicoli nel settore adozione, senza il computo delle sentenze di adozione e degli affidamenti preadottivi, si ritiene di diminuire il carico esigibile portandolo a 19.

Anche quanto alle misure amministrative si ritiene di modificare la previsione, riscontrandosi perdurante nel tempo la scelta della Procura di non avviare ricorsi a tale effetto, alla luce di opinioni anche dottrinali che considerano i detti interventi inadeguati una volta venuta meno la funzione coercitiva della misura.

OBIETTIVI DI RENDIMENTO QUANTITATIVO DELL'UFFICIO



(rendimento dell'ufficio per l'anno 2018)

Le *performances* positive evidenziate con riguardo al carico esigibile, hanno un necessario correlato nella considerazione del rendimento quantitativo dell'ufficio, che corrisponde alla sommatoria della produttività dei singoli.

Resta il dubbio se computare nel rendimento quantitativo, per il settore adozioni, le sentenze di adozione e i provvedimenti di affidamento preadottivo, i quali hanno certo un rilievo di produttività, laddove la DGSTAT li computa separatamente rispetto alla movimentazione dei fascicoli e alla produttività media desunta dal dato *full time equivalent*, non facendoli emergere in detta sede.

Si ritiene di adottare una previsione conforme al dato DGSTAT.

OBIETTIVI DI RENDIMENTO QUALITATIVO

- Si fa rinvio al Dog
- Si fa rinvio alle buone prassi già validate dal CSM. A queste va aggiunta la collaborazione con l'Istituto Metafora di Bari per lo svolgimento dei c.d. "Gruppi di parola", come strumento di sostegno ai minori figli di coppie separate e per la ricostruzione delle relazioni minori/figli quando disgregati dalla separazione.

VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'

Le priorità sono state concordate fra i Magistrati in servizio nell'apposita riunione e risultano dal relativo verbale.

(criteri di priorità per il 2018)

- Procedimenti in favore di "minori fuori famiglia" (in comunità o in affidamento eterofamiliare);
- Interventi in favore degli MSNA
- Dichiarazioni dello stato di adottabilità e abbinamenti con affidamento a rischio giuridico;
- Idoneità all'adozione internazionale.

(criteri di priorità per il 2019)

- Procedimenti in favore di "minori fuori famiglia" (in comunità o in affidamento eterofamiliare);
- Interventi in favore degli MSNA;
- Dichiarazioni dello stato di adottabilità e abbinamenti con affidamento a rischio giuridico;
- Eliminazione dell'arretrato ultradecennale.

MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GESTIONE

Il monitoraggio sarà attuato mediante la formazione di un data base dei procedimenti ultratriennali, acquisito su cartelle informatizzate condivise fra tutti i magistrati, con *alert* di scadenza e verifica dello smaltimento a cadenza trimestrale.



PIANO DI GESTIONE PER IL SETTORE PENALE

Quantunque non sia prevista in via obbligatoria la rendicontazione dell'attività nel settore penale e la indicazione di una programmazione di smaltimento degli affari, ricorre qui l'opportunità di un momento di riflessione su questa distinta materia. E infatti, il controllo delle statistiche, della produttività e degli obiettivi, consente di assicurare all'ufficio una più attenta allocazione delle risorse e una ridistribuzione dei carichi, in modo da garantire un'organizzazione complessivamente efficiente.

Rispetto al periodo precedente, in quello qui considerato dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018, il T.M. ha perduto un'unità organica fra i magistrati togati, recuperata al servizio solo nell'aprile del 2018, a seguito di provvedimenti ministeriali di posticipazione di possesso. Quindi per lungo tempo, nel periodo considerato, i magistrati addetti all'ufficio sono stati 8 su 9 previsti dalla pianta organica. Questo ha comportato che i collegi dibattimentali siano stati formati ancora con l'assegnazione di tre magistrati togati distribuiti su due udienze settimanali, anziché quattro come indicato dalle previsioni tabellari del DOG. La composizione a 4 è ripresa solo dalla metà di aprile 2018.

La capacità di smaltimento degli affari, in ogni caso, ha continuato ad essere rilevante in tutti i ruoli e particolarmente in quello GUP. Per vero, le definizioni sono sempre state inferiori alle sopravvenienze, ma va tenuto conto che le sopravvenienze sono di fatto aumentate rispetto al passato, di modo che il saldo negativo trova una ragione, non nella ridotta produttività (la quale è invece sostanzialmente costante), ma nelle maggiori necessità di lavoro a cui non ha corrisposto una capacità operativa adeguata (id est la mancanza di un'unità organica per un lungo periodo).

Come per il passato, d'altra parte sui ruoli GUP e dibattimentali ha una propria incidenza l'applicazione della MAP, che non consente una definizione dei giudizi se non dopo tempi fisiologici di verifica, per cui i procedimenti continuano a essere pendenti senza che si possa considerare la pendenza come ritardo.

D'altra parte, il perseguimento di forme alternative di definizione, prime fra tutte la MAP, ma anche ulteriori formule di giustizia riparativa, implica l'attivazione di risorse esterne (e cioè USMM nella ideazione dei progetti e i privati, attori della solidarietà sociale, per la concreta realizzazione degli stessi), e così introduce fattori distorsivi dei tempi del processo, tendenzialmente allungandone la durata e quindi differendone la definizione.

Si tratta comunque di saldi solo moderatamente negativi, che al momento non sembrano indurre a modificare le scelte organizzative, nella assegnazione dei giudici e nella distribuzione dei carichi, che si apprezzano ancora equilibrati.

C'è poi da considerare che le definizioni, quanto al ruolo GIP, non tengono conto di una rilevante attività interlocutoria che assorbe in termini quantitativi e qualitativi gran parte della capacità operativa, sia per il tempo necessario che per il carico sulle risorse personali.

I dati si riassumono come segue:

ufficio	periodo	sopravvenienze	definizioni
GIP	2015/2016	461	553
	2016/2017	324	362



	2017/2018	364	279
Dibattimento	2014/2015	237	206
	2015/2016	237	238
	2016/2017	212	252
	2017/2018	256	227
GUP	2014/2015	683	662
	2015/2016	649	614
	2016/2017	587	504
	2017/2018	617	544

Per una comprensione complessiva della produttività, va poi aggiunto per il GIP, il seguente conteggio dei provvedimenti interlocutori:

Provvedimento	Anno 2017	Anno 2018
Ordinanza convalida fermo	61	69
Proroga termini	39	51
Incidenti probatori	13	20
Misure cautelari	80	91

Quanto ai tempi medi di definizione dei procedimenti dell'ufficio in tutti i ruoli penali, il trend è sempre positivo rispetto al passato più remoto e al periodo immediatamente precedente e ha raggiunto durate brevissime. Nella contrazione dei tempi, fa minima eccezione il ruolo dibattimentale per le ragioni già dette concernenti la diminuzione di organico. Tuttavia, la durata dei procedimenti anche di questo ruolo rimane pur sempre contenuta nel termine vicino all'anno di modo che il risultato è comunque soddisfacente.

Tali sono stati i tempi di definizione

ufficio	periodo	tempi di definizione
dibattimento	2010	750 gg.
	2011	702 gg.
	2012	597 gg.
	2013	438 gg.
	2014	327 gg.

	2015	225 gg.
	2016	375 gg.
	2017	338 gg.
	2018	378 gg.
GIP	2010	367 gg.
	2011	323 gg.
	2012	278 gg.
	2013	187 gg.
	2014	143 gg.
	2015	87 gg.
	2016	133 gg.
	2017	112 gg.
	2018	102 gg.
GUP	2010	368 gg.
	2011	335 gg.
	2012	297 gg.
	2013	438 gg.
	2014	224 gg.
	2015	167 gg.
	2016	218 gg.
	2017	254 gg.
	2018	180 gg.

La durata contenuta dei processi su tutti i ruoli dell'ufficio, ha fatto ritenere inutile la indicazione di priorità di trattazione, per cui, a parte la celebrazione più celere dei fascicoli con misure cautelari in atto, non sono state impartiti criteri di anticipazione delle udienze in ragione della sola distinzione per tipologia di reati. D'altra parte i crimini più efferati e di maggior allarme sociale sono numericamente pochi e vedono esaurita brevemente la trattazione anche alla luce del solo criterio generale previsto per il caso di sottoposizione dell'imputato a misure coercitive.

Depositato in Cancelleria

Bari, 14/05/19

IL DIRETTORE AMM.VO
(Dott.ssa Laura Vigorio)



Il Presidente

Dott. Riccardo Greco